

Atto costitutivo di Associazione Professionale, "REIP – Registro Italiano Delle Professioni"

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di gennaio, si sono riuniti i seguenti signori per promuovere la costituzione di un'Associazione Professionale che rappresenta e tutela Professionisti e Persone che operano in Italia. Riconosce le Scuole, Istituti, Università Popolari, Accademie e qualsiasi tipo di Associazione, Società e similari che erogano corsi di formazione formale e non formale purché rientranti ai sensi dell'art. 4 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 e successive rispetto delle disposizioni della costituzione italiana e delle norme vigenti. Tale associazione avrà la seguente denominazione: **"Registro Italiano Delle Professioni"** Associazione Professionale, ed avrà sede in via di Ponzano n° 24, 50053 Empoli, Firenze.

ATTO COSTITUTIVO Della Associazione Professionale "Registro Italiano Delle Professioni" denominata anche con la sigla REIP



Il 14 gennaio dell'anno 2020 alle ore 10:00 nei locali di Orme 351B, 50025 Montespertoli Firenze si sono riuniti i Signori:

1. Simone Falcini, nato a Empoli (FI) il 20.04.1972, residente in via Fidippide n° 19, 50053, Empoli, Firenze (FI) – C.F.: FLCSMN72D20D403W
2. Ilaria Lupi, nata ad Empoli (FI) il 24.09.1977, in via di Orme n° 351, 50025, Montespertoli, Firenze (FI) - C.F.: LPULRI77P64D403T
3. Silvia Falcini, nata a Empoli (FI) il 05.01.1967, residente in via del Turbone n° 51, 50056, Montelupo F.NO, Firenze (FI) C.F.: FLCSLV67A45D403B
4. Edoardo Tubini, nato a Firenze (FI) il 07.12.1995, residente in via del Turbone n° 51, 50056, Montelupo F.NO, (FI)– C.F.: TBNDRD95T07D612A
5. Adriana Biscardi nata a Lamporecchio (PT) il 12.07.1944, residente in via Fidippide n° 19, 50053, Empoli, Firenze (FI) - C.F.: BSCDRN44L52E432R

I componenti, maggiorenni di età, cittadini italiani, uniti da convinzioni ed intenti, intendono costituire un'Associazione Professionale denominata **"Registro Italiano Delle Professioni"** in breve **REIP**

I presenti chiamano a presiedere la Sig.ra Biscardi Adriana il quale a sua volta nomina segretario il Sig. re Tubini Edoardo.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto gli intervenuti a farsi promotori della costituzione della **Associazione Professionale "Registro Italiano Delle Professioni"** in breve **REIP**

L'Associazione senza fini di lucro ha interesse a svolgere attività di rappresentanza, formazione, tutela e sostegno dei Professionisti che operano, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 14.01.2013, n. 4. ed a beneficio di coloro che vogliono apprendere ed aggiornarsi continuamente.

Gli scopi associativi sono esposti con maggior chiarezza nello Statuto, parte integrante del presente Atto Costitutivo.

In considerazione di quanto sopra esposto, i suddetti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

A. E' costituita tra i componenti l'Associazione Professionale senza fini di lucro **"Registri Italiano delle Professioni"** in breve **REIP**

B. L'Associazione ha sede in via di Ponzano n°24, Empoli, Firenze

C. La durata, lo scopo e le norme che regolano la vita associativa sono stabiliti dallo Statuto Sociale, allegato al presente Atto.

D. I componenti eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione che, per il primo quinquennio, sarà così composto:

- a. Simone Falcini
- b. Ilaria Lupi
- c. Silvia Falcini

E. Il Consiglio Direttivo elegge:

Simone Falcini: alla carica di Presidente:

Firma

Simone Falcini

Ilaria Lupi: alla carica di Tesoriere: Firma

Firma

Ilaria Lupi

Silvia Falcini: alla carica di Segretario:

Firma

Silvia Falcini



Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi. Gli eletti sono tutti presenti e dichiarano di accettare le cariche loro conferite e dichiarano che non esistono motivi impeditivi di alcun genere a ricoprire la carica conferita. Vengono istituiti i Libro delle Assemblee dei Soci, delle riunioni di Consiglio Direttivo nei quali saranno riportati tutti gli atti dell'Associazione e il libro dei soci.

Gli eletti alle cariche sociali dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità ed accettano la carica con la sottoscrizione del presente atto. Il Presidente è delegato ad apportare modifiche allo statuto che fossero imposte e/o consigliate da Pubbliche Autorità, Enti o Similari.

Tali modifiche dovranno essere ratificate nella prima utile assemblea dei soci. Alle ore 11.40 non essendovi altri argomenti all' o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Segretario della riunione costitutiva

Edoardo Tubini

Il Presidente della riunione costitutiva

Bianco Adriano

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 15 GEN. 2020 al n° 49
Serie 3-N L originali Esatti euro 200,00

*L'ADDETTO
Bernini Eugenia*



ART. 1) DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

È costituita a norma dell'art. 36 del Codice Civile un'associazione professionale denominata "REIP – REGISTRO ITALIANO DELLE PROFESSIONI".

Associazione Professionale **REGISTRO ITALIANO DELLE PROFESSIONI** è un'associazione, con durata illimitata, apolitica e senza fini di lucro che riunisce, rappresenta e tutela Professionisti e Persone che operano in Italia. Riconosce le Scuole, Istituti, Università Popolari, Accademie e qualsiasi tipo di Associazione, Società e similari che erogano corsi di formazione formale e non formale purché rientranti ai sensi dell'art. 4 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 e successive modifiche. Essa può essere indicata anche con l'acronimo **REIP** o **REGISTRO ITALIANO DELLE PROFESSIONI**. Ha sede ad Empoli via di Ponzano n°24, Empoli, 50553, (FI). La tutela e rappresentanza è di tipo Datoriale. L'Associazione ha per oggetto e scopo la tutela, lo sviluppo, la promozione e la rappresentanza degli interessi professionali, morali, sindacali, economici e di quelli, comunque, nascenti dall'esercizio di una delle professioni e qualificazioni professionali basate sulla conformità delle medesime alla normativa tecnica UNI e a quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 14.01.2013, n. 4. Rappresenta i professionisti e le persone iscritte nei confronti di Enti ed Organismi nazionali, europei o internazionali, pubblici e privati, quali istituti o enti di Normazione, Associazioni, Sindacati, Enti di Certificazione, Organismi di Accreditamento, Enti Notificati. L'associazione collabora ed interviene presso autorità, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per la risoluzione dei problemi riguardanti l'esercizio di attività mutualistiche, nelle forme consentite, da parte dei soci aderenti. Nel contempo l'Associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti, tramite gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori-utenti in attuazione dell'art. 27 del codice del consumo di cui al D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i. Sul sito web associativo sono pubblicati tutti gli elementi informativi che presentano l'utilità sia per associati sia per i consumatori, secondo criteri di trasparenza. Con appositi regolamenti, da considerarsi parte integrante del presente Statuto, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, verrà definito il sistema di partecipazione all'associazione, gli standard qualitativi e di qualificazione, le garanzie fornite dall'associazione all'utente, la posizione assicurativa, la conformità alla norma tecnica UNI, nonché gli strumenti idonei per accertare l'obbligo dell'aggiornamento professionale. L'associazione potrà inoltre aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli d'intesa, sottoscrizione di quote, costituzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, con qualsiasi soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi. Nell'ambito di queste finalità istituzionali, l'associazione svolgerà ogni azione diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'attività dei propri soci anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese.

ART. 2) ATTIVITÀ COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici. L'Associazione è un ente di diritto privato, senza vincolo di rappresentanza esclusiva e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:

- a. rappresentare e valorizzare la comunità dei Professionisti che esercitano in proprio attività di assistenza, divulgazione e diffusione delle conoscenze mirate al miglioramento delle capacità organizzative della persona in vari ambiti sia o meno lavorativi, o proprio miglioramento personale.
- b. la divulgazione della conoscenza del metodo **REIP** e del conseguente benessere psico-fisico derivanti da una migliore gestione dei sistemi organizzativi personalizzati e dalla diffusione di abilità organizzative al fine di promuovere la consapevole gestione delle proprie capacità derivandone diffusi benefici in termini lavorativi, di salute e del contesto sociale in cui muoversi, offrendo una visione critica ed integrata dei diversi mezzi di riorganizzazione disponibili, anche attraverso il Coaching e Counselling,
- c. promuovere studi, ricerche, convegni, seminari e quant'altro possa permetterne la divulgazione la condivisione e ne stimoli la partecipazione dei propri associati e non,
- d. pubblicare libri, periodici e bollettini (con esclusione dei quotidiani),
- e. definire, presidiare e diffondere standard qualitativi, quantitativi e comportamentali per la professione promuovendo comportamenti coerenti con il codice Etico e condotta della **REIP**,
- f. sviluppare e mantenere rapporti con altre Associazioni o Organizzazione o Enti, italiani ed estere finalizzati anche all'erogazione di servizi ai Soci,
- g. attività di promozione e di comunicazione a favore dei proprio iscritti e dell'associazione, come l'organizzazione di eventi di vario genere e attraverso specifiche iniziative,
- h. attività di formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli associati e stabilendo con regolamento interno le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
- i. promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di un canale diretto con il consumatore finale presso cui i committenti possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale.

j. pubblicare ed aggiornare gli elementi informativi del sito web di riferimento, secondo principi di correttezza e trasparenza.
l. strutturare adeguati sistemi di controllo di performance interni dei propri iscritti al fine di mantenere elevato il livello di professionalità dei professionisti dell'organizzazione nel rispetto del codice etico e di condotta dell'associazione professionale. L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.

Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire, lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare, in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

- a) al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l'associazione potrà avviare iniziative di divulgazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, eventi, ritrovi e simili e potrà occuparsi della promozione di attività legate alle pratiche previste dallo statuto.
- b) istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;
- c) organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;
- d) svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- e) promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- f) predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti gli interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione;
- g) provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo statuto;
- h) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- i) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- j) gestire centri di ristorazione posti all'interno dei locali ove la stessa opera;
- k) promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- l) realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- m) svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- n) è prevista un'attività commerciale non prevalente;
- o) svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

ART. 3) ASSOCIATI E ADERENTI

REIP ammette tutti coloro che svolgono in forma individuale, associata, societaria cooperativa (e similari) o nella forma del lavoro dipendente (salvo conflitti di interesse a discrezione del Consiglio Direttivo) tre modalità di adesione e precisamente:

- **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto al voto.
- **Soci Onorari:** sono coloro che per particolari meriti o considerazioni siano, dal Consiglio Direttivo, ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'**REIP**. Hanno diritto al voto
- **Soci Sostenitori o Benemeriti:** Sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale, finanziario ed economico, o lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Contribuendo così alla vita dalla **REIP**. Essi non sono tenuti né al versamento della quota sociale annuale, né di eventuali quote integrative straordinarie. Non hanno diritto di Voto.
- **Socio Professionista:** persona esperta, che ha ricevuto il parere favorevole dal Consiglio Direttivo. Ha diritto di Voto dopo 2 anni, vale la data di iscrizione e purché sia in regola con l'iscrizione e non abbia ricevuto richiami di comportamento.
- **Affiliata Riconosciuta:** azienda, associazione, scuola o similare interessata ad associarsi. Non hanno diritto di Voto.

ART. 4) SOCI

L'associazione per perseguire gli obiettivi potrà richiedere occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, per essere ammessi hanno



presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

All'atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Fra i soci dell'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La qualifica di socio attribuisce il diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti interni, alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché a godere dell'elettorato attivo e passivo. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato che sia in regola con l'iscrizione e sia un associato da 2 anni, ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote sono stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, non sono rivalutabili, né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso. Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 28 febbraio; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni; le dimissioni non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere,
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo, è ammesso ricorso all'Assemblea, la decisione è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione dell'assemblea, a coloro che svolgono i corsi e per coloro che svolgono le attività amministrative e di segreteria.

ART. 5) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- di indicare una delle professioni di cui al comma 2 L.4/2013, e contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espreso riferimento, di appartenere alla presente associazione di indicare le norma di riferimento Legge 14 gennaio 2013, n.4.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato, si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

ART. 6) ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- vicepresidente
- il tesoriere
- il Consiglio direttivo.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

ART. 7) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede inviato via e-mail o pec o via web, e confermato dal destinatario con lo stesso mezzo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio dei soci, oppure per mezzo di pec o email o web. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, comunicano all'Associazione l'indirizzo di domicilio, la e-mail e/o pec, il numero di telefono o di cellulare eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza, fax e o all'indirizzo di posta elettronica indicati all'Associazione. L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.





Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci. Ogni associato votante, presente di persona all'Assemblea, può rappresentare, con delega scritta, soltanto un altro associato avente diritto di voto. È ammesso il voto informatico a distanza in videoconferenza se prevista, così anche per tutte altre riunioni degli organi se prevista.

ART. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a. accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci definendone la categoria di appartenenza,
- b. adottare provvedimenti disciplinari;
- c. compilare il rendiconto contabile annuale;
- d. redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;



- e. eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
- f. curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- g. approvare il programma dell'Associazione;
- h. fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- i. elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- j. definire, presidiare e diffondere standard qualitativi e comportamentali per la professione promuovendo comportamenti coerenti con il codice Etico e con il Codice di condotta di REIP.



- k. discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, se non di competenza dell'Assemblea,
- l. aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione. Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo delegato. Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

ART. 9) IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- convoca l'assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
- nomina i Vicepresidenti,
- propone la costituzione di Gruppi di Progetto e qualsiasi altra iniziativa istituzionale,
- indirizza e controlla la gestione.

ART. 10) USO DEL MARCHIO

L'uso del marchio e dei loghi di REIP da parte dei Soci è rigorosamente disciplinato dal Consiglio Direttivo a tutela dell'immagine di REIP ed in applicazione della Legge 4/2013.

ART. 11) RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali annuali dei soci;
- b) eventuali quote supplementari dei soci;
- c) eventuali contributi volontari dei soci;
- d) eventuali contributi volontari dei terzi;
- e) eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano ai corsi;
- f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- k) fondi europei, regionali, statali e similari in conformità a quanto previsto dal presente statuto;

ART. 12) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13) RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

ART. 14) RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio direttivo predispose il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti

suddivisi per voci analitiche. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 15) INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

ART. 16) SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

ART. 17) CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro. Le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto sociale, o comunque a questo connesse o collegate, fra società, soci, e amministratori, sindaci e liquidatori, verranno risolte da un arbitro unico designato dalla Corte della Camera Arbitrale di Firenze. L'arbitrato sarà rituale ed il collegio deciderà secondo diritto. L'arbitro è competente a decidere della validità delle delibere assembleari. In caso di esito positivo dell'impugnazione per nullità del lodo, le parti concordano, ai sensi ed ai fini dell'art. 830, 2° co, c.p.c., che la decisione della controversia sia affidata ad un nuovo collegio arbitrale composto di tre persone designate dalla Corte della Camera arbitrale di Firenze. Sede dell'arbitrato è Firenze.

